

**REGOLAMENTO (CE) N. 723/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1994

**che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 00, 0201 10 90, 0201 20 20 a 0201 20 50 dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1993/1994 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1563/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>; che il regolamento (CE) n. 719/94 del Consiglio<sup>(6)</sup> ha prorogato per la campagna di commercializzazione 1993/1994 fino al 30 giugno 1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1753/93 della Commissione<sup>(7)</sup> ha stabilito taluni prezzi fissati in ecu nel settore delle carni bovine a seguito dei riallineamenti monetari della campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 35.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 44.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1049/92<sup>(2)</sup>, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che con la decisione 92/232/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'adeguamento del regime all'importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Austria<sup>(3)</sup> sono state adottate nuove disposizioni per le importazioni a regime preferenziale nell'ambito di un contingente tariffario distinto; che occorre tenerne conto all'atto della fissazione dei prelievi;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario,

misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1460/93<sup>(5)</sup>;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può

<sup>(1)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 143 del 15. 6. 1993, pag. 5.

non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi interinali conclusi dalla Comunità; che inoltre si deve tener conto del regolamento (CE) n. 3698/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia<sup>(1)</sup>, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine; che il regolamento (CE) n. 250/84 della Commissione<sup>(2)</sup> ha fissato le modalità d'applicazione per l'importazione di detti prodotti;

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione<sup>(3)</sup> relativa alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato «accordo SEE»; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro, entrano in vigore contemporaneamente all'accordo SEE; che il regolamento (CE) n. 266/94 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 394/94<sup>(5)</sup>, ha stabilito, per il 1994, le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(7)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93<sup>(8)</sup> e (CE) n. 3492/93 del Consiglio<sup>(9)</sup> relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra<sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93<sup>(11)</sup>, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2697/93 della Commissione<sup>(12)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3558/93<sup>(13)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime d'importazione nel settore delle carni bovine;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93<sup>(14)</sup> e (CE) n. 3642/93<sup>(15)</sup> del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 346/94 della Commissione<sup>(16)</sup> reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(17)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

(1) GU n. L 344 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 8.

(3) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 9.

(5) GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 13.

(6) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(7) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

(8) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(9) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(10) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(11) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

(12) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 75.

(13) GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 38.

(14) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

(15) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(16) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 15.

(17) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(2)</sup> sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (*)	Austria (*)	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi (2)
— Peso vivo —				
0102 90 05	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 21	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 29	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 41	—	17,086	0,000	131,433 (1) (6)
0102 90 49	—	17,086	0,000	131,433 (1) (6)
0102 90 51	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 59	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 61	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 69	—	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 71	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
0102 90 79	23,058	17,086	0,000	131,433 (1)
— Peso netto —				
0201 10 00	43,811	32,464	0,000 (7)	249,723 (1) (8)
0201 20 20	43,811	32,464	0,000 (7)	249,723 (1) (8)
0201 20 30	35,049	25,971	0,000 (7)	199,778 (1) (8)
0201 20 50	52,573	38,957	0,000 (7)	299,667 (1) (8)
0201 20 90	—	48,696	0,000 (7)	374,583 (1) (8)
0201 30 00	—	55,701	0,000 (7)	428,471 (1) (8)
0206 10 95	—	55,701	0,000	428,471 (1)
0210 20 10	—	48,696	0,000	374,583
0210 20 90	—	55,701	0,000	428,471
0210 90 41	—	55,701	0,000	428,471
0210 90 90	—	55,701	0,000	428,471
1602 50 10	—	55,701	0,000	428,471
1602 90 61	—	55,701	0,000	428,471

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

(3) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 250/94 della Commissione.

(4) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

(5) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca, la Bulgaria e la Romania e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2697/93, modificato, o (CE) n. 346/94 della Commissione sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

(6) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria e la Comunità, e degli accordi intermedi tra le Repubbliche ceca e slovacca e la Comunità, e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione (GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34), sono soggetti ai prelievi previsti nei suddetti regolamenti.

(7) Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 36) e dal regolamento (CE) n. 266/94.